

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4/2017

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento illustra le modifiche che si intendono apportare al Regolamento ISVAP n. 38/2011 per introdurre nuove modalità di calcolo del rendimento delle gestioni separate, nonché le modifiche che si renderebbero conseguentemente necessarie alle norme del Regolamento ISVAP n. 14/2008 e del Regolamento ISVAP n. 22/2008.

Le modifiche proposte sono volte da un lato a consentire una migliore gestione nel tempo dei rendimenti da riconoscere agli assicurati, permettendo l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in una riserva matematica denominata "*fondo utili*" e, dall'altro, a far ricorso a strategie rivolte a stabilizzare nel tempo i rendimenti delle gestioni separate.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 15 dicembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: gestioniseparate@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richiama la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008, AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008.

Relazione di presentazione

Le proposte di modifica al **Regolamento ISVAP n. 38/2011** intendono introdurre nuove disposizioni per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata.

Il fondo utili sui nuovi contratti

Le attuali regole di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che prevedono l'attribuzione alla chiusura del periodo di osservazione delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consentono all'impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli. L'attribuzione di tutte le plusvalenze al rendimento della gestione separata nell'anno stesso di realizzo può determinare, inoltre, per gli assicurati facenti parte della gestione separata in quell'anno, l'attribuzione di un rendimento di entità sproporzionata rispetto a quello che potrà essere riconosciuto in futuro agli assicurati esistenti o che accederanno alla gestione separata. In sintesi, l'attuale disciplina per il calcolo del tasso medio di rendimento potrebbe non consentire, in alcuni contesti di mercato, il pieno rispetto del principio che richiede alle imprese di garantire nel tempo un'*equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata* (Regolamento 38/2011 articolo 4).

Le modifiche proposte alla vigente disciplina consentono alle imprese di prevedere, per i nuovi contratti, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto dell'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito "*fondo utili*". Tale fondo ha natura di riserva matematica e concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Al fine di evitare che venga modificata anche la modalità di determinazione del tasso medio di rendimento applicato agli assicurati esistenti, le nuove regole di calcolo si applicano solo ai nuovi contratti benché eventualmente collegati a gestioni separate esistenti. In una medesima gestione separata potranno, infatti, coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

Trattamento degli strumenti derivati

Le attuali disposizioni obbligano l'impresa a riconoscere nel corso del periodo di osservazione gli utili e le perdite eventualmente conseguiti a seguito dell'utilizzo di strumenti derivati che richiedono rinegoziazioni periodiche infra-annuali. L'intervento normativo in questione si propone di introdurre una deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consenta di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, iscrivendo i proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo fino alla chiusura dell'operazione.

La deroga consente di associare all'utilizzo di strumenti derivati su titoli iscritti nella gestione separata effetti sul rendimento della gestione stessa, correlati alla durata della strategia

utilizzata anziché alla durata dello strumento finanziario derivato, qualora lo stesso sia parte di una strategia documentata e approvata dall'organo amministrativo.

La strategia in strumenti derivati beneficia indistintamente gli attivi presenti nelle gestioni separate esistenti e si riflette, pertanto, sul tasso medio di rendimento da riconoscere a tutti i contratti collegati alla gestione stessa.

La deroga in tal modo introdotta comporta, perciò, una modifica dei regolamenti delle gestioni separate esistenti e, dunque una modifica delle condizioni contrattuali attualmente in vigore: pertanto, qualora l'impresa intenda avvalersene è previsto l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione ai titolari di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della modifica apportata al regolamento della gestione separata. Tale comunicazione, da trasmettere al contraente con congruo anticipo rispetto all'effettiva efficacia della modifica, deve contenere la chiara evidenza della modifica introdotta al fine di consentire ai contraenti di effettuare una scelta libera e pienamente consapevole tra la possibilità di accettare la modifica o, all'opposto, di esercitare il diritto di riscatto senza costi né penalizzazioni, ove il contratto non sia più ritenuto rispondente all'assetto dei reciproci interessi su cui erano state effettuate le rispettive valutazioni di convenienza dell'operazione.

L'esercizio della deroga è accompagnato da presidi rafforzati in termini di trasparenza e tracciabilità delle operazioni della specie, a salvaguardia della piena consapevolezza del consumatore. Tali presidi includono: (i) formalizzazione della decisione e valutazione preventiva di ogni singola operazione da parte dell'organo amministrativo; (ii) documentazione obbligatoria della contabilizzazione di ciascuna operazione; (iii) evidenza dell'operazione nel libro mastro della gestione separata; (iv) verifica da parte di una società di revisione.

Sulla base dei commenti ricevuti in questa consultazione, l'IVASS valuterà se modificare o integrare questi interventi per favorire la consapevolezza del consumatore sulle operazioni di cui trattasi.

oooooo

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di modifica del Regolamento 38/2011.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni che modificano le definizioni per prevedere il "*fondo utili*" (**art. 2**) e quelle che specificano: **a)** che la gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili; **b)** che nell'ambito della stessa gestione separata l'impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due citate regole (**art. 4-bis**).

Il **Titolo II** disciplina i criteri per la costituzione e l'amministrazione della gestione separata, prevedendo gli specifici adempimenti in capo all'organo amministrativo nei casi di costituzione del fondo utili, secondo principi di massima salvaguardia degli interessi degli assicurati (**art. 5**). Il titolo, inoltre, contiene le previsioni che devono essere presenti nel regolamento delle gestioni separate con fondo utili (**art. 6**).

Il **Titolo III**, dedicato alle regole sull'amministrazione e la gestione, prevede ora un Capo I contenente i criteri di movimentazione del fondo utili. Quest'ultimo concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata di riferimento entro un tempo

massimo di 8 anni dal momento in cui le plusvalenze sono state via via accantonate (**art. 7-bis**). Tale termine tiene conto della durata media dei contratti, ma trattandosi di un termine massimo, le imprese nel regolamento della gestione separata possono anche prevederne uno diverso, purché non superiore a quello indicato. Nel Capo I sono, inoltre, previste le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili, anche per l'ipotesi di gestione separata che accolga congiuntamente le risorse di contratti le cui prestazioni si rivalutano con tassi medi di rendimento determinati secondo le due regole di calcolo consentite (**art. 7-ter**). Sempre nell'ambito del Titolo III è, inoltre, introdotto un Capo II, dedicato al trattamento degli strumenti derivati per strategie di copertura, che introduce - previa delibera dell'organo amministrativo - una deroga alla regola di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, applicabile qualora l'impresa ricorra a strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori all'anno oppure a quelle dei titoli sottostanti (si pensa, in particolare, a strategie basate sull'utilizzo di *futures*). In tal caso è consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura dell'operazione (**art. 7-quater**). Il Capo III, infine, racchiude gli articoli in materia di attività della gestione separata (**artt. 8, 9, 10**).

Il **Titolo IV** introduce modifiche alla previsione concernente le verifiche contabili che dovranno presidiare il corretto funzionamento del fondo utili, con particolare riferimento al corretto accantonamento delle plusvalenze e alla corretta attribuzione al risultato finanziario della gestione separata entro l'arco temporale prefissato nel relativo regolamento (**art. 11**).

Nel **Titolo V** sono, quindi, introdotti i necessari adattamenti alle norme concernenti i documenti obbligatori (**artt. 12 e 13**), con la specifica previsione dell'obbligatoria indicazione di due diversi tassi medi di rendimento nel caso di coesistenza, nell'ambito di una medesima gestione separata, di contratti con differente regola di calcolo del rendimento e con la previsione che il prospetto di vigilanza fornisca, sulle movimentazioni della gestione separata, evidenza analitica di quelle relative al fondo utili (**art. 13**).

Anche le disposizioni concernenti le comunicazioni all'IVASS di cui al **Titolo VI** risultano modificate, per tenere conto della necessità di comunicare all'Istituto le notizie relative al fondo utili (**art. 14**).

Nel **Titolo VII**, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, è introdotto un articolo che prevede gli adempimenti a carico delle imprese che intendano offrire, su gestioni separate esistenti alla data di entrata in vigore del Provvedimento, contratti con rendimento determinato tenuto conto della movimentazione del fondo utili, con particolare riferimento all'obbligo di modificare i regolamenti delle gestioni separate e il libro mastro (**art. 14-bis**). Vi sono, inoltre, specifiche previsioni circa l'informativa da rendere ai contraenti di contratti già in essere in ordine alle modifiche eventualmente apportate al regolamento della gestione separata, sia per iscritto che attraverso le aree riservate dei siti internet delle imprese (**art. 14-ter**), nonché in ordine agli adempimenti a carico delle imprese che utilizzano la deroga concessa per i derivati di copertura, con particolare riferimento alle comunicazioni ai contraenti preesistenti ed all'attribuzione agli stessi del diritto di riscatto (**art. 14-quater**).

Tutti i riferimenti all'ISVAP, ad eccezione di quelli concernenti la denominazione dei Regolamenti al tempo adottati, sono sostituiti dai più attuali riferimenti all'IVASS.

Valutazione d'impatto

Trattandosi di atto regolatorio volto ad introdurre strumenti di flessibilità gestionale che rappresentano, per i destinatari delle norme, non già degli obblighi, ma delle mere facoltà, l'analisi di impatto della presente regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera b) del Regolamento IVASS n. 3/2013 non comportando quest'ultima apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari della norma. Gli obblighi a carico delle imprese che comportano costi, infatti, sono del tutto eventuali e conseguono unicamente all'esercizio della facoltà ivi concessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, si rappresenta, in ogni caso, che la regolamentazione in discussione ha considerato la prolungata fase di bassi tassi di interesse che, comprimendo i margini di rendimento sui nuovi investimenti contribuisce a rendere più onerosa la gestione dei prodotti tradizionali garantiti.

La modifica regolamentare proposta tutela gli assicurati garantendo la possibilità che essi riscattino il contratto senza costi e penalizzazioni ove ritengano non più convenienti i contratti sottoscritti.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 30 giorni.

Si allegano, per la pubblica consultazione, il testo del Regolamento n. 38 con evidenziate, in formato revisione, le proposte di modifica regolamentare, nonché le necessarie modifiche da apportare ai Regolamenti ISVAP nn. 14 e 22 del 2008.

---°°---

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14/2008 E AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22/2008

Regolamento n. 14/2008

Il Regolamento n. 14/2008 è modificato per disciplinare le fusioni tra gestioni separate in presenza del fondo utili (articolo 34).

Regolamento n. 22/2008

Il Regolamento n. 22/2008 è modificato per prevedere la rilevazione nel bilancio civilistico, con evidenza separata nell'ambito delle riserve matematiche, della Riserva fondo utili. Le disposizioni sul rendimento prevedibile sono inoltre estese ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento determinato tenuto conto della movimentazione del fondo utili. Sono previsti specifici adempimenti in capo alla funzione attuariale, in analogia a quelli previsti per le riserve aggiuntive.

---°°---

Si allega, di seguito:

- a) il testo del Regolamento n. 38/2011 in formato revisione corredato dai prospetti di cui agli allegati A bis, B bis e C bis;
- b) l'articolo del Regolamento n. 14/2008 recante evidenza della previsione aggiunta per effetto delle modifiche al Regolamento n. 38/2011;
- c) il documento recante l'elenco delle disposizioni che sarebbero aggiunte al Regolamento n. 22/2008 per effetto delle modifiche al Regolamento n. 38/2011, con evidenza della relativa posizione.

Roma, 15 Novembre 2017

REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. DEL

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Principi generali)

[Art. 4-bis \(Caratteristiche della gestione separata\)](#)

TITOLO II

COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

- Art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata)
Art. 6 (Regolamento della gestione separata)

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I

DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

- Art. 7 (Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

Art. 7-bis (Fondo utili)

Art. 7-ter (Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili)

CAPO II

TRATTAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PER STRATEGIE DI COPERTURA

Art. 7-quater (Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

CAPO III

ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

- Art. 8 (Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata)
Art. 9 (Disposizioni in materia di investimenti)
Art. 10 (Trasferimento di attività)

TITOLO IV

VERIFICHE CONTABILI

- Art. 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata)

TITOLO V

DOCUMENTI OBBLIGATORI

- Art. 12 (Libro mastro)
Art. 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata)

TITOLO VI

COMUNICAZIONI

Art. 14 (Comunicazioni all'IVASS)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 – bis (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)

Art. 14 – ter (Informativa ai contraenti)

Art. 14 - quater (Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura)

Art. 15 (Abrogazioni)

Art. 16 (Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35)

Art. 17 (Pubblicazione)

Art. 18 (Entrata in vigore)

Allegato A - Rendiconto riepilogativo della gestione separata

Allegato A bis - Rendiconto riepilogativo della gestione separata che prevede il fondo utili

Allegato B - Prospetto della composizione della gestione separata

Allegato B bis - Prospetto della composizione della gestione separata che prevede il fondo utili

Allegato C - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata

Allegato C bis - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata che prevede il fondo utili

Allegato C-ter – Prospetto di movimentazione del fondo utili (non ancora disponibile; di prossima pubblicazione)

Allegato D - Prospetto semestrale della composizione della gestione separata

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera l del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
 - b) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

c-bis) “fondo utili”: fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;

- d) “giacenza media”: media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;
- e) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione avente sede legale in Italia autorizzata o la sede secondaria in Italia di società di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
- f) “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- g) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale di società aventi sede legale in uno Stato terzo abilitate in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento;
- h) “piani individuali pensionistici assicurativi”: i contratti di assicurazione sulla vita destinati ad attuare le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- i) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

i-bis) “plusvalenze nette realizzate”: il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;

- j) “strumenti finanziari derivati”: gli strumenti definiti all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4

(Principi generali)

1. Nella amministrazione della gestione separata l’impresa assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, l’impresa persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

Art. 4-bis

(Caratteristiche della gestione separata)

1. La gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili.
2. Nell'ambito della stessa gestione separata, l'impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due regole di cui al comma 1, avendo cura di salvaguardare il pieno rispetto dei principi stabiliti all'articolo 4.

Titolo II **Costituzione della gestione separata**

Art. 5

(Adempimenti per la costituzione della gestione separata)

1. L'organo amministrativo delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.
2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'articolo 4:
 - a) individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita;
 - b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 7-bis e 7-ter;
 - c) stabilisce se avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 2, e, in tal caso, fermo quanto previsto alla lettera b), individua idonei presidi per monitorare la quota delle plusvalenze nette realizzate da attribuire al fondo utili.
3. Il verbale della delibera dell'organo amministrativo di cui al comma 1 ed il regolamento della gestione separata di cui all'articolo 6, nonché le successive modifiche, sono trasmessi all'IVASS entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera.
4. L'impresa comunica all'IVASS le informazioni anagrafiche della gestione separata entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera di costituzione. In occasione di ogni successiva modifica delle informazioni anagrafiche ovvero in caso di estinzione della gestione separata l'impresa effettua la comunicazione all'IVASS entro il termine di quindici giorni.

5. Le informazioni anagrafiche di cui al comma 4 sono trasmesse secondo le istruzioni informatiche dettate dall'IVASS.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in una stessa gestione separata non possono confluire congiuntamente le risorse di piani individuali pensionistici assicurativi e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 6

(Regolamento della gestione separata)

1. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
 - b) la valuta di denominazione;
 - c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
 - d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
 - i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dai regolamenti attuativi del decreto;
 - ii. i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
 - iii. l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
 - e) le tipologie di polizze ed i segmenti di clientela a cui è eventualmente dedicata la gestione separata;
 - f) l'indicazione che il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
 - g) la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
 - h) la possibilità di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
 - i) l'indicazione che il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
 - j) le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma

2, il regolamento della gestione separata reca specifica evidenza della presenza di due differenti regole di determinazione del tasso medio di rendimento, ciascuna applicabile al singolo contratto sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;

- k) l'indicazione che la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
 - l) l'indicazione che il regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai regolamenti delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici assicurativi, salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Titolo III

Amministrazione e gestione

Capo I

Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata

Art. 7

(Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

1. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
2. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
3. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
4. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 è accompagnato da una nota illustrativa che

riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 7-bis

(Fondo utili)

1. L'impresa costituisce un fondo utili per ciascuna gestione separata di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), ove accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
2. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
3. Il fondo utili concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, secondo le modalità di cui all'articolo 7-ter, entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state via via nel tempo accantonate.
4. Per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione afferente ai contratti sui quali il fondo utili stesso agisce.
5. La quota parte di cui al comma 4 è calcolata come rapporto tra la riserva matematica dei contratti sui quali il fondo utili agisce, comprensiva anche del fondo utili, e la riserva matematica complessiva di tutti i contratti collegati alla gestione separata, comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal libro mastro di cui all'articolo 12.

Art. 7-ter

(Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 7:
 - a) per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione;
 - b) per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base del criterio indicato all'articolo 7-bis, comma 5. Il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione.
2. L'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario di cui al comma 1, sulla base almeno dei seguenti elementi:
 - a) i principi generali di cui all'articolo 4;
 - b) il criterio di cui all'articolo 7-bis, comma 3;
 - c) il miglior interesse degli assicurati;

- d) l'impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata.
3. La quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

Capo II

Trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura

Art. 7- quater

(Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

1. In deroga all'articolo 7, comma 2 e fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.
2. L'organo amministrativo, nell'ambito della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e assicura che il metodo di contabilizzazione adottato sia applicato coerentemente nel tempo.
3. Per ogni operazione di copertura per la quale l'impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l'organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi:
 - a) obiettivi della strategia di copertura all'interno della gestione separata;
 - b) caratteristiche dello strumento derivato disponibile su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione le cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura periodica per la durata dell'operazione di copertura giustificando la possibilità di ricorrere alla deroga;
 - c) caratteristiche dei titoli della gestione separata oggetto dell'operazione di copertura;
 - d) disponibilità, nell'ambito della gestione separata, dei titoli ammessi per la regolazione dello strumento derivato (cd *deliverable* del derivato);
 - e) durata dell'operazione di copertura;
 - f) circostanze che richiedono l'interruzione della negoziazione periodica del derivato prima della scadenza stabilita per l'operazione di copertura;
 - g) presidi per monitorare l'operazione all'interno della gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora la strategia non risponda più agli obiettivi di cui alla lettera a).

4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli utili e le perdite associati alla chiusura periodica della posizione in derivati che è parte dell'operazione di copertura approvata dall'organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all'articolo 7, come segue:
- a) la parte di utile o perdita sullo strumento derivato corrispondente alla variazione di valore dei titoli oggetto dell'operazione di copertura viene iscritta in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo determinato ai sensi dell'articolo 7 comma 2, separatamente dalle attività della gestione;
 - b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;
 - c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento derivato iscritti nella posta rettificativa dall'inizio dell'operazione di copertura sono attribuiti al calcolo del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione in cui l'operazione di copertura è chiusa. A tal fine, l'operazione di copertura si intende chiusa se: (i) i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo; (ii) la sostituzione dello strumento derivato è interrotta prima della scadenza individuata per l'operazione di copertura.
5. L'impresa predispone una dettagliata documentazione sulla contabilizzazione di ciascuna operazione di copertura posta in essere con le modalità di cui al presente articolo, con evidenza degli elementi indicati al comma 3. L'impresa annota in un'apposita sezione del libro mastro di cui all'articolo 12, comma 1-bis, gli utili e le perdite sui singoli derivati iscritti nella posta rettificativa.

Capo III

Attività della gestione separata

Art. 8

(Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata)

1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui al paragrafo 16 dell'Allegato 14 del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n.22. costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 12 dell'Allegato 14 del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22
2. Ai fini di cui al comma 1, il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa.
3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle

riserve matematiche. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 9.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, l'impresa può individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale delle riserve matematiche della gestione separata, specifiche attività che non sono inserite tra le attività della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui all'articolo 7. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 9, sono valutate a valore corrente e sono iscritte in una apposita sezione del libro mastro di cui all'articolo 12, comma 2.
5. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verrà riconosciuto dalla cedente agli assicurati.

Art. 9

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 38 del decreto e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Non possono comunque costituire attività della gestione separata:
 - a) i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
 - b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
 - c) i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5;
 - d) le immobilizzazioni materiali;
 - e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
3. L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente per realizzo.

Art. 10

(Trasferimento di attività)

1. Non è consentito il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, salvo i casi di cui al comma 2.
2. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata è ammesso nel caso previsto dall'articolo 8, comma 3 e in casi eccezionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il valore di iscrizione nel libro mastro di cui all'articolo 12 è pari al valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

4. In relazione alle operazioni di cui al comma 2, l'impresa comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, le motivazioni, i dettagli analitici delle attività trasferite e l'eventuale carattere di eccezionalità.

Titolo IV

Verifiche contabili

Art. 11

(Verifiche contabili sulla gestione separata)

1. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata e il prospetto della composizione della gestione separata di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
2. La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
 - a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata di cui all'articolo 13, comma 2, a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 9 e dal regolamento della gestione separata;
 - b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;
 - c) la correttezza, ai sensi dell'articolo 7, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione, tenendo conto dell'eventuale applicazione della deroga di cui all'articolo 7-quater. Qualora il regolamento preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica è estesa ad ogni tasso di rendimento. L'estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione;
 - c-bis) la correttezza, ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, della costituzione del fondo utili e della sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;
 - d) l'adeguatezza, ai sensi dell'articolo 8, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data;
 - e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata alle disposizioni di cui all'articolo 13.
3. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.

Titolo V

Documenti obbligatori

Art. 12

(Libro mastro)

1. L'impresa tiene un libro mastro della gestione separata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27, nel quale riporta:
 - a) le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita delle attività, con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione così come definiti agli articoli 7 e 10, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa fornisce evidenza distinta delle plusvalenze nette realizzate. Per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c) l'impresa fornisce evidenza distinta delle plusvalenze nette realizzate che afferiscono ai contratti sui quali agisce il fondo utili;
 - b) alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche, con separata evidenza del fondo utili per le gestioni separate in cui esso è stato costituito. Per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c), l'impresa fornisce separata evidenza delle riserve matematiche relative ai contratti sui quali agisce il fondo utili. L'importo delle attività, ivi comprese quelle di cui al comma 2, deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.
1-bis. Per gli strumenti derivati contabilizzati secondo le modalità di cui all'articolo 7-quater, comma 4, l'impresa annota in apposita sezione del libro mastro gli importi degli utili realizzati e delle perdite sofferte iscritti nella posta rettificativa e le relative movimentazioni.
2. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 4, l'impresa annota in una apposita sezione del libro mastro le movimentazioni giornaliere in entrata ed in uscita. Alla fine di ciascun mese l'impresa riporta l'ammontare delle attività valutate al valore corrente.
3. L'annotazione nel libro mastro avviene entro sette giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
4. Il libro mastro è conservato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27.

Art. 13

(Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata)

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa redige, sulla base dei valori riportati nel libro mastro di cui all'articolo 12, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e degli eventuali tassi medi di rendimento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
1-bis. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell'articolo 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto dell'attribuzione del fondo utili nel periodo di osservazione considerato, come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L'impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili. L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A-bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.

2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige, sulla base dei criteri dettati all'articolo 8, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato B, ovvero B-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
3. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, ovvero C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa redige inoltre conformemente all'Allegato C-ter, reso disponibile con separate istruzioni di trasmissione, un prospetto di movimentazione del fondo utili corredato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento.
4. I prospetti di cui ai commi 2 e 3 riportano, secondo la soglia di significatività di cui agli Allegati B e C, ovvero B-bis e C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'ammontare delle riserve matematiche dei contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, e l'ammontare delle somme movimentate in ingresso ed in uscita per tali contratti.
5. Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale, l'impresa redige, entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato D.
6. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicati secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35.

Titolo VI

Comunicazioni

Art. 14

(Comunicazioni all'IVASS)

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa trasmette all' IVASS:
 - a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, comprensivo, dell'eventuale nota illustrativa di cui all'articolo 7, comma 4;
 - b) i prospetti della composizione della gestione separata di cui all'articolo 13, commi 2 e 3;
 - c) la relazione della società di revisione di cui all'articolo 11.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'impresa trasmette, secondo le istruzioni informatiche dettate dall'IVASS, le informazioni contenute nel rendiconto riepilogativo della gestione separata e nei prospetti della composizione della gestione separata di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente all'elenco analitico delle attività che compongono la gestione separata.
3. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto del principio di sufficienza delle attività della

gestione separata rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, come previsto all'articolo 8. La comunicazione è corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e delle modalità di ripristino della situazione di equilibrio.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14-bis

(Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento xxxxxx è consentito alle imprese di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'impresa:
 - a) adotta specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c);
 - b) adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. j);
 - c) adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell'articolo 12.
3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lett. a).
4. L'impresa trasmette all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lett. a), entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.

Art. 14-ter

(Informativa ai contraenti)

1. In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformità all'articolo 14-bis, le imprese, nella comunicazione di cui all'articolo 13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, informano i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:
 - a) le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti; in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili;
 - b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce "tasso medio di rendimento di cui all'articolo 7".
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 14-bis, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell'articolo 38 bis comma 4 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è aggiornata tempestivamente con le

modifiche apportate al regolamento della gestione separata e con l'avvertenza che le stesse verranno comunicate anche per iscritto ai sensi del comma 1.

Art. 14 - quater

(Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura)

1. In relazione alle gestioni separate costituite in data antecedente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.del ... per le quali l'organo amministrativo delibera di avvalersi della deroga di cui all'articolo 7-quater, l'impresa adegua tempestivamente:
 - a) i regolamenti delle gestioni separate prevedendo l'indicazione, tra le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j), della decisione di avvalersi della deroga di cui all'articolo 7-quater;
 - b) il libro mastro alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis;
 - c) il prospetto di vigilanza di cui all'articolo 13 comma 3.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.del ..., l'impresa comunica preventivamente ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche alle condizioni contrattuali connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all'articolo 7-quater e le modifiche apportate al regolamento della gestione separata, informandoli della possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del comma 2, l'impresa liquida un importo almeno pari alla riserva matematica accantonata sul contratto, calcolata con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo dei premi puri, al netto delle eventuali provvigioni liquidate anticipatamente e non ancora recuperate attraverso la corresponsione dei relativi premi.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Secondo i termini di cui all'articolo 18, sono abrogate:
 - a) la Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
 - b) la Circolare ISVAP n. 191 del 17 dicembre 1992;
 - c) la Circolare ISVAP n. 336/S del 17 giugno 1998;
 - d) la Circolare ISVAP n. 348/s del 27 novembre 1998;
 - e) la Circolare ISVAP n. 471 del 12 febbraio 2002;
 - f) l'articolo 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.

Art. 16

(Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35)

1. L'articolo 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito *internet* dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito *internet* dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.”

Art. 17

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ed aperte a nuovi contratti l'impresa, entro il 31 dicembre 2011:

a) adegua i regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6. Per i regolamenti delle gestioni separate che prevedono la possibilità di far gravare sulla gestione spese diverse da quelle previste all'articolo 6, comma 1, lettera h), l'adeguamento viene effettuato imputando i corrispondenti oneri alla clausola di rivalutazione;

b) adotta la delibera di cui all'articolo 5;

c) adegua il libro mastro alle disposizioni di cui all'articolo 12.

Il verbale della delibera dell'organo amministrativo ed il regolamento adeguato della gestione separata sono trasmessi all'ISVAP ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Per i contratti stipulati prima della data di adeguamento di cui al comma 2 relativi alle gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ed aperte a nuovi contratti, l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 adottando idonei presidi a livello gestionale. Per tali contratti l'impresa, in occasione del primo invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa successivo all'adeguamento ovvero entro la chiusura del primo periodo di osservazione

successivo all'adeguamento e comunque non oltre il 31 gennaio 2012, trasmette ai contraenti copia del nuovo regolamento della gestione separata e delle altre eventuali modifiche apportate al contratto che comportano effetti più favorevoli per i contraenti. Di tale circostanza e delle motivazioni sulle modifiche apportate al regolamento e alle condizioni contrattuali è fornita informativa ai contraenti contestualmente all'invio del nuovo regolamento e delle modifiche contrattuali.

4. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del Regolamento e chiuse a nuovi contratti l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 adottando idonei presidi a livello gestionale.
5. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del Regolamento, aperte o chiuse a nuovi contratti, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.
6. Per le gestioni separate costituite dalla data di entrata in vigore del Regolamento e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 15 gennaio 2012, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.
7. Le attività delle gestioni separate che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, risultano non conformi all'articolo 9 possono rimanere nelle gestioni separate fino al loro realizzo.
8. L'impresa redige i documenti di cui all'articolo 13, da trasmettere secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, a partire dai periodi di osservazione delle gestioni separate che chiudono successivamente al 31 dicembre 2011.

Roma

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 22 del 28 marzo 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo viii (bilancio e scritture contabili) capo i (disposizioni generali sul bilancio), capo ii (bilancio di esercizio) e capo v (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private concernente le disposizioni e gli schemi per la predisposizione del bilancio civilistico

Allegato 2

Nota Integrativa – Parte B, Sezione 10, Paragrafo 10.4

(...)

- 10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14). Nell'allegato 14 sono iscritte:
- a) alla voce "Riserva per rischio di mortalità" le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
 - b) alla voce "Riserve di integrazione" le riserve aggiuntive per rischio finanziario, le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario e la Riserva fondo utili.

Allegato 9

Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

STATO PATRIMONIALE

(...)

PASSIVO

(...)

C. Riserve Tecniche

(..)

C.II Rami vita

C.II.1. Riserve matematiche - il conto accoglie le riserve matematiche di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del Regolamento . Le riserve matematiche comprendono inoltre il riporto premi, la partecipazione agli utili già acquisita, dichiarata o assegnata all'assicurato, la riserva per sovrappremi sanitari e professionali, le riserve aggiuntive per rischio finanziario (paragrafi da 21 a 34 dell'Allegato n. 14 al Regolamento) e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (paragrafi da 35 a 38 dell'Allegato n. 14 al Regolamento) e la Riserva fondo utili (paragrafo 38 bis dell'Allegato n. 14 al Regolamento).

Sono altresì ricomprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le riserve aggiuntive da costituirsi in riferimento a contratti nei quali il rischio di

investimento è posto a carico degli assicurati e a contratti di gestione dei fondi pensione, per coprire i rischi di mortalità, spese o altri rischi a carico dell'impresa quali le prestazioni garantite alla scadenza (ad esempio il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati), i valori di riscatto garantiti o fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
In apposti sottoconti sono indicate le differenti componenti delle riserve matematiche.

Allegato 14 - Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-bis del Regolamento

(...)

24. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

(...)

1 bis) Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai contratti collegati a gestioni interne separate le cui prestazioni si rivalutano in base al tasso medio di rendimento determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 7 ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. In particolare, nella definizione del rendimento attuale e prevedibile, l'impresa dovrà tener conto di quanto previsto agli artt. 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

(...)

38.bis Costituzione della riserva fondo utili

1. Per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento della gestione separata con fondo utili di cui agli artt. 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 l'impresa costituisce la riserva fondo utili che comprende l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
2. La riserva di cui al comma 1 è costituita per ogni gestione separata e si movimenta sulla base dei criteri indicati agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
3. La somma delle riserve fondo utili relative a tutte le gestioni separate dell'impresa è iscritta nelle riserve matematiche.

Allegato n. 14-ter Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale.

2.METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

2.1 METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA

(.....)

a) Riserve matematiche

Il responsabile della funzione attuariale descrive i criteri di calcolo delle riserve matematiche, ivi comprese le riserve per sovrappremi sanitari e professionali, riportate nella classe C.II.1 di bilancio, al netto delle poste indicate ai successivi punti b), c), c) bis ed e) del presente paragrafo.

(....)

c bis) Riserva fondo utili

Qualora l'impresa abbia costituito la riserva fondo utili, il responsabile della funzione attuariale illustra in modo analitico i criteri alla base della sua determinazione e certifica la coerenza degli stessi con le norme regolamentari vigenti e con quanto deliberato dall'organo amministrativo. Fornisce altresì evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati.

Qualora l'impresa non abbia appostato la riserva fondo utili nel bilancio di esercizio, il responsabile della funzione attuariale ne fornisce evidenza.

Allegato n. 14-ter – Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale. –

Sottoallegato d) - Evidenza degli importi delle singole voci di riserva afferenti ad ogni singolo ramo

Tipologia di riserva
LAVORO DIRETTO
Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi)
Riserva sovrappremi sanitari e professionali
Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito
Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale
Riserva aggiuntiva per rischio demografico
Altre riserve aggiuntive

Riserva fondo utili

Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 209/2005

Allegato n.16 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-quater del Regolamento

(...)

13. Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse è aggiunto il seguente paragrafo:

(...)

13-bis. Riserva fondo utili

1. L'impresa costituisce la riserva fondo utili nel rispetto di quanto previsto dal punto 38-bis dell'Allegato 14."

Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005 , n. 209- Codice delle Assicurazioni private – Titolo III - Capo III - Fondi interni e gestioni separate

Art. 34

(Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate)

1. L'impresa può effettuare fusioni o scissioni di gestioni separate o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti, vale a dire, tra l'altro, quando la fusione è motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo, ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti.

1 bis) Sono ammesse fusioni tra gestioni separate con stesse caratteristiche in termini di regole di determinazione del tasso medio di rendimento. In particolare, fusioni tra gestioni separate:

- a) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;
- b) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-ter, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;
- c) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-ter, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

2. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP l'intenzione di procedere ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi interni.

3. La fusione o la scissione possono essere attuate qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) la fusione dei fondi e delle gestioni separate persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione;
- b) il regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni preveda l'ipotesi di fusione o scissione, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate;
- g) in caso di fusione di gestioni separate nelle quali sia presente, per almeno una di esse, un fondo utili costituito ai sensi dell'articolo 7-bis del Regolamento ISVAP n. 38/2011, restano inalterate, con riguardo ai contratti coinvolti nell'operazione, le regole di determinazione del tasso medio di rendimento descritte all'interno dei regolamenti delle rispettive gestioni separate preesistenti all'operazione di fusione.

4. La comunicazione di cui al comma 2 è accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che indichi:
- a) gli obiettivi perseguiti dall'operazione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti;
 - b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati alla operazione;
 - c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;
 - d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;
 - e) le modalità e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovrà illustrare le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, dell'operazione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati all'operazione, la data di effetto della stessa;
 - f) per i fondi interni:
 - 1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile con evidenza delle caratteristiche per comparto, mercato geografico di riferimento, valuta e rating;
 - 2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;
 - 3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;
 - g) per le gestioni separate:
 - 1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile;
 - 2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
 - 3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla più recente chiusura mensile;
 - 4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 bis), è data evidenza anche della riserva fondo utili, di cui al paragrafo 38 bis dell'Allegato 14 al Reg. 22, costituita ai sensi dell'art. 7-bis del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
5. L'impresa allega alla comunicazione di cui al comma 2 il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dall'operazione, e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.